

Unione di comuni lombarda "Terre di Frontiera"
Provincia di Como

REGOLAMENTO

**DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, ai sensi dei D.Lgs. 114/1998 e 59/2010 e in conformità alle norme emanate dalla Regione Lombardia.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive modificazioni e integrazioni o disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

4. Il presente regolamento approvato dall'Assemblea dell'Unione, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale, esplica la sua validità a tempo indeterminato.

Art. 2

Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dal D.Lgs. 59/2010 e non devono sussistere nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla L. 575/1965 (antimafia).

2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 1252/1998.

3. Per l'esercizio, limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività relativa al settore alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla Legge 426/1971 per uno delle seguenti tabelle merceologiche: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

4. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i

requisiti professionali di cui al comma 3 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Art. 3

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Nei mercati per i quali sono state determinate specifiche tipologie merceologiche, nella concessione del posteggio viene indicata la tipologia merceologica per la quale è autorizzata la vendita.
3. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
4. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
5. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 4

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio) ed è dimostrato con la permanenza dell'azienda o del ramo (cioè della tipologia dei prodotti venduti, dell'avviamento e dell'insieme dei beni strumentali e dei rapporti di cui l'azienda è costituita) in capo al nuovo titolare.
3. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata previa comunicazione del reintestataro (da effettuarsi entro quattro mesi pena la decadenza del diritto alla reintestazione) e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa.
4. Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio possono essere effettuati solo per la tipologia merceologica per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
5. Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio possono essere effettuati per lo stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare) per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
6. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal

cedente (anzianità di presenza).

Art. 5

Concessione

1. L'esercizio dell'attività presso i mercati, le fiere o in posteggi isolati è soggetta al rilascio di concessione per l'utilizzo del suolo e al pagamento dei relativi oneri come indicato nell'art. 24 del presente regolamento.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni. Per il rinnovo si applicano le modalità e le disposizioni transitorie previste dalla Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in attuazione dell'art. 70 comma 5 del D.Lgs.59/2010, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
3. L'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
4. La concessione per l'utilizzo del suolo è riferita ad uno specifico posteggio che non può essere scambiato con altro se non previo specifico assenso del Corpo di Polizia Locale.

Art. 6

Verifica annuale

1. Il Corpo di Polizia Locale, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria e della Camera di commercio, verifica annualmente che in capo al titolare dell'autorizzazione sussistano i requisiti per lo svolgimento dell'attività e che lo stesso abbia assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge. L'esito di tale verifica è allegato alla carta di esercizio di cui al successivo articolo.

Art. 7

Carta di esercizio

1. Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e controllo, il Corpo di Polizia Locale provvede a vidimare il documento nominativo, contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore, definito "carta di esercizio", indicante i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
2. La carta di esercizio non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Art. 8

Consultazione preventiva delle parti

1. Preventivamente alla deliberazione in ordine alle materie elencate al successivo comma, il Corpo di Polizia Locale provvederà a fare richiesta alle associazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori, dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello locale, o a livello provinciale, di parere non vincolante sulla disciplina dettata dal presente atto.
2. Il parere, non vincolante, dovrà essere richiesto in merito a:
 - programmazione delle attività;
 - definizione dei criteri generali per l'individuazione delle aree mercatali e del numero dei posteggi;

- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di mercati e fiere;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone di occupazione suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti e dei provvedimenti di carattere generale aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 9

Gestione dei servizi

1. Ogni Comune può affidare alle Associazioni di categoria e a loro consorzi, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere.

Art. 10

Forme di esercizio dell'attività

1. Nel territorio dell'Unione di comuni, il commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e con le modalità indicate nelle schede 1-2-3-4, riferite ad ogni singolo Comune, ed allegate al presente regolamento.

2. Gli imprenditori agricoli che esercitano, nel territorio dell'Unione di comuni, l'attività di vendita dei prodotti derivanti in misura prevalente dalla propria azienda in forma itinerante, su posteggio o su aree private di cui abbiano la disponibilità mediante mezzi e attrezzature mobili, sono soggetti agli stessi divieti e limitazioni previsti dal presente regolamento per gli operatori del commercio su aree pubbliche, salvo per quanto diversamente prescritto dal regolamento stesso o dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

TITOLO II – ITINERANTI

Art. 11

Definizione e modalità di esercizio

1. Il commercio in forma itinerante è svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non è comunque consentito sostare oltre due ore nel medesimo punto.

2. L'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società, è rilasciata una sola autorizzazione.

3. L'autorizzazione al commercio in forma itinerante consente al titolare di partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Art. 12

Condizioni e divieti

1. Al fine di tutelare la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, nelle schede riferite ad ogni Comune di cui all'art.10, sono individuate le zone dove è vietato il commercio in forma itinerante per motivi di viabilità e di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

2. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, in relazione ad esigenze di

salvaguardia di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonché ad esigenze di vivibilità, sostenibilità ambientale, viabilità e tutela della sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, può limitare o vietare il commercio in forma itinerante in altre particolari zone che non siano già individuate nella relativa scheda di cui all'art.10.

3. Il commercio itinerante è svolto con l'ausilio di mezzi e attrezzature finalizzate alla vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

4. L'operatore non può tornare a meno di 500 metri dal punto in precedenza occupato, nell'arco della stessa giornata e non può effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante o a meno di 500 metri da un mercato o una fiera.

TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI

Art. 13

Posteggi isolati

1. Nel territorio dell'Unione di comuni vengono individuati i posteggi isolati, destinati all'esercizio del commercio su area pubblica diversa da quella mercatale, come determinato nelle schede riferite ad ogni singolo Comune, allegate al presente regolamento.

2. In ogni area destinata all'attività di cui al presente articolo, i posteggi destinati al commercio su area pubblica non potranno essere in numero superiore a due.

3. Il Corpo di Polizia Locale assegna i nuovi posteggi e i posteggi rimasti vacanti con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali per i posteggi nelle aree mercatali.

4. Se per il posteggio oggetto della domanda di assegnazione sono previsti più giorni e/o orari di vendita, il richiedente dovrà indicare quelli prescelti.

5. Qualora l'Amministrazione comunale debba disporre la revoca della concessione di un posteggio per motivi di viabilità, interesse pubblico o pubblica sicurezza, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine previsto dalla concessione revocata.

6. Nelle schede di cui all'art.10, sono individuate le zone dove è vietato il commercio mediante l'utilizzo di mezzi e attrezzature mobili per motivi di viabilità e di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

TITOLO IV – MERCATI

Art. 14

Aree mercatali

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

2. Nelle aree pubbliche del territorio dell'Unione di comuni, destinate a tale uso, periodicamente si tengono dei mercati, con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinati nelle schede, riferite ad

ogni singolo Comune, di cui all'art. 10 del presente regolamento.

3. Qualora l'Amministrazione comunale debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato o al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio
- anzianità di presenza sul mercato
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese

tenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare e al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 15

Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati

1. Il Corpo di Polizia Locale assegna i posteggi relativi ai nuovi mercati e i posteggi rimasti vacanti nell'ambito di mercati già istituiti, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali.

Art. 16

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nell'ambito di ogni mercato il 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare, con un minimo di un posteggio, è riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli.

2. Il Corpo di Polizia Locale assegna i posteggi ai produttori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali per il commercio su aree pubbliche.

3. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori agricoli con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

4. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione).

Art. 16 bis

Posteggi riservati alle associazioni o espositori

1. Nell'ambito di ogni mercato è istituito un posteggio delle dimensioni mt. 3x3 riservato a:

- enti non commerciali senza fini di lucro per lo svolgimento dell'attività di cessione ai fini solidaristici o propaganda;
- imprese per lo svolgimento di attività pubblicitaria o espositiva, senza vendita.

2. Il Corpo di Polizia Locale, qualora previsto, concede l'occupazione temporanea dei posteggi di cui al comma 1 ai richiedenti con le procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico. Le dimensioni dello spazio assegnato possono essere aumentate, a discrezione del Corpo di Polizia Locale, rispetto a quanto previsto al comma 1, solo se ciò non comporti intralcio o impedimento alla viabilità ed al regolare svolgimento del mercato.

3. Ogni soggetto non potrà effettuare più di 10 occupazioni del medesimo posteggio nell'anno solare. Ulteriori occupazioni simili, poste nel raggio di 500 mt. dal mercato e ricadenti in orario di svolgimento dello stesso, rientreranno nel computo di cui al presente comma.

4. In caso di pluralità di domande per i medesimi giorni, il posteggio sarà assegnato in modo da consentire un'alternanza nell'occupazione dello stesso.

5. L'attività svolta da enti non commerciali dovrà comunque essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle attività di cessione ai fini solidaristici.

TITOLO V – FIERE

Art. 17

Individuazione delle fiere

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

2. Le fiere che annualmente si svolgono nel territorio dell'Unione di comuni, la loro denominazione, le date di svolgimento, il luogo in cui le stesse si svolgono, il numero dei posteggi disponibili, le tipologie merceologiche per le quali è ammessa la vendita sono individuate nelle schede, relative ad ogni singolo Comune, di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2. Qualora l'Amministrazione comunale debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di fiera o al trasferimento dell'intera fiera in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio
- anzianità di presenza nella fiera
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese

tenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare e al tipo di attrezzatura di vendita.

Art. 18

Assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Possono partecipare alle fiere tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche. La domanda di partecipazione deve essere presentata al Comune interessato o al Corpo di Polizia Locale, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, o inviate a mezzo di lettera raccomandata. In alternativa la domanda può essere inviata tramite pec con assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale. I posteggi sono assegnati con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali.

2. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è obbligatoria la presenza per un periodo di tempo pari ad almeno due terzi della durata di ogni singola edizione. In caso contrario l'operatore è ritenuto assente a tutti gli effetti.

TITOLO VI – NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 19

Giorni e orari di svolgimento di posteggi isolati, mercati e fiere

1. I giorni e gli orari di svolgimento dei posteggi isolati, dei singoli mercati e delle fiere sono determinati dal presente regolamento. I mercati che hanno luogo di mattina osservano l'orario di vendita 08:00 - 13.00.
2. Se il giorno di mercato, o di vendita su posteggio isolato, coincide con una festività, lo stesso può essere anticipato o posticipato al primo giorno non festivo, previa domanda al Corpo di Polizia Locale sottoscritta da non meno di un terzo dei titolari di posteggio.
3. Ogni forma di vendita deve cessare entro l'orario stabilito e non prima di trenta minuti dall'orario stesso.
4. Gli orari di vendita e di sgombero delle aree di mercato o dei posteggi isolati possono essere temporaneamente modificati dall'Amministrazione comunale per motivi di ordine pubblico e pubblico interesse.
5. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, l'Amministrazione comunale può stabilire, nella misura massima di dieci giornate, lo svolgimento di mercati straordinari quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione dei posteggi. Le modalità di svolgimento sono determinate nel provvedimento istitutivo del singolo mercato straordinario.

Art. 20

Accesso e sgombero dell'area di mercato o di fiera

1. I titolari del posteggio possono accedere all'area di mercato o di fiera un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine stabilito per la cessazione delle vendite.
2. Nei mercati il posteggio può essere lasciato libero non prima di trenta minuti dall'orario di cessazione delle vendite.
3. Nelle fiere il posteggio deve rimanere occupato fino all'orario stabilito per la cessazione delle vendite.
4. Nelle fiere, per poter occupare il posteggio, i titolari devono dimostrare al personale incaricato dall'Amministrazione il preventivo pagamento della tassa e degli oneri di occupazione.
5. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonché gli spazi fra un banco e l'altro.
6. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini residenti nelle aree limitrofe a quella di mercato o di fiera.
7. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere immediatamente rimossi, salvo non fungano da banco di vendita o rientrino nell'area autorizzata. Non è comunque consentita la sosta a più di un veicolo per ogni singolo posteggio.
8. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e polizia.

Art. 21

Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. Trenta minuti dopo l'orario previsto per l'inizio della vendita, il personale del Corpo di Polizia Locale procede alla verifica delle presenze e alla contestuale assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati.
2. L'operatore ha obbligo di presenza per tutta la durata del mercato o fiera, salvo i casi di forza maggiore quali il grave peggioramento della situazione metereologica o improvviso malore e salvo quanto previsto dagli artt. 18 c.2 e 20 c.2. In caso contrario è considerato assente a tutti gli effetti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.
3. Partecipano all'assegnazione dei posteggi non occupati, gli operatori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che annualmente abbiano comunicato al Corpo di Polizia Locale la volontà di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di tali posteggi e, per le fiere, tutti gli operatori che hanno presentato regolare domanda di partecipazione a cui non è stato assegnato il posteggio. Possono inoltre partecipare all'assegnazione, in via residuale, tutti gli altri operatori in possesso dei titoli abilitativi richiesti.
4. La comunicazione di cui al comma precedente, per i mercati, deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi.
5. La graduatoria si riferisce esclusivamente al rispettivo mercato o fiera e ha validità annuale.
6. I partecipanti dovranno essere presenti all'orario previsto dal comma 1 del presente articolo, pena esclusione dall'assegnazione giornaliera.
7. L'assegnazione giornaliera è effettuata nel rispetto del settore merceologico previsto per il posteggio libero, con i seguenti criteri di priorità:
 - medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero, ove stabilita;
 - maggior numero di presenze alla spunta nel singolo mercato o fiera, così come risulta dalla graduatoria;
 - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
8. La graduatoria di cui ai commi precedenti è redatta assegnando un punto per ogni giorno di presenza al momento dell'assegnazione dei posteggi non occupati (spunta). La mancata accettazione del posteggio temporaneamente non occupato assegnato non dà diritto all'acquisizione del punteggio.
9. E' disposto l'azzeramento del punteggio in graduatoria se l'operatore risulta assente al momento dell'assegnazione giornaliera dei posteggi nel mercato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a cinque mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio.
10. L'operatore prende possesso del posteggio assegnato previo versamento al personale incaricato dall'Amministrazione, che rilascia ricevuta, della tassa e degli oneri di occupazione relativi.

Art. 22

Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio

1. L'operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.
2. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di cm

70, per gli alimentari, e di cm 50 per gli altri generi. Solo ai commercianti di calzature, terraglie, arredamenti, piante, fiori o articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita.

3. L'eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuto in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce, purché la stessa non sporga dal banco di vendita.

4. La tenda a copertura del banco può superare fino ad un massimo del 40% la superficie autorizzata al suolo, purché la stessa non intralci gli esercizi di vendita attigui o i passaggi destinati al pubblico.

5. Qualora per il singolo posteggio sia stata stabilita anche la tipologia merceologica, la stessa deve riguardare:

- non meno del 75% dei prodotti e merci oggetto di vendita;
- non meno del 75% dell'area destinata all'esposizione dei prodotti e merci in vendita.

6. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari, nonché le modalità di vendita di tali prodotti, devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento comunale d'igiene e nelle norme statali e regionali in materia.

7. L'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette e compact disc è consentito agli operatori che vendono tali prodotti, nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e comunque senza che ciò arrechi disturbo agli altri operatori ed ai clienti.

8. Non è ammesso l'utilizzo di toni eccessivamente alti o l'uso di megafoni o amplificatori per richiamare i clienti.

9. E' vietato accatastare merce nei posteggi o sui banchi in modo da creare un potenziale pericolo per l'incolumità altrui.

10. E' vietato occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso, anche in via temporanea.

11. L'occupazione, che non deve essere inferiore al 75% dello spazio concesso, deve essere esclusivamente destinata all'effettiva esposizione e vendita della merce e all'eventuale sosta del veicolo autorizzato.

12. E' vietato occupare i posteggi ed effettuare le operazioni di vendita al di fuori degli orari stabiliti.

Art. 23

Indicazione dei prezzi

1. L'operatore è tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

2. I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l'indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura.

3. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

Art. 24

Pulizia

1. Durante le operazioni di vendita l'operatore deve provvedere ad accatastare ordinatamente i contenitori delle merci vendute ed i rifiuti in genere nell'area del posteggio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, senza occupare lo spazio fra un banco e l'altro, senza intralcio per la circolazione e suddividendo gli stessi nelle tre seguenti tipologie: carta/cartone - legno – residuo.
2. Al termine delle operazioni di vendita, l'Amministrazione comunale provvede alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell'area, salvo diverse disposizioni impartite ai sensi dell'art. 25.

Art.25

Tasse e oneri di occupazione

1. In riferimento ai vigenti regolamenti comunali per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso del posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento del relativo canone, in relazione alla tipologia dell'occupazione e della tariffa in vigore. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, può inoltre disporre il pagamento della tassa di smaltimento rifiuti giornaliera o stabilire che ciascun operatore provveda allo smaltimento dei rifiuti prodotti.
2. L'eventuale fornitura di acqua ed energia elettrica è soggetta alla preventiva disponibilità del servizio nell'area mercatale interessata e a specifica richiesta dell'interessato. L'Amministrazione comunale anticipa le spese per l'utilizzo di acqua ed energia elettrica salvo rivalsa nei confronti degli utilizzatori, secondo le modalità che saranno stabilite con i relativi provvedimenti.

TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26

Attività di vigilanza

1. L'Amministrazione svolge attività di vigilanza sugli operatori, in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzatori in loro possesso, e durante le operazioni di vendita, in riferimento al regolare svolgimento delle attività, attraverso il Corpo di Polizia Locale.

Art. 27

Sanzioni

1. Sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale le seguenti violazioni:
 - l'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza di autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa;
 - il mancato possesso della carta di esercizio nonché il mancato aggiornamento della stessa entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti;
 - ogni violazione dei limiti e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni di legge, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 689/1981, dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 125/2008 (pacchetto sicurezza).

3. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 689/1981 la Giunta dell'Unione di comuni, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo art. 16.

Art. 28

Sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva sarà disposta la sospensione dell'attività di vendita, nello specifico mercato, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità ai sensi del presente regolamento:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) quando l'Ufficio Tributi accerta e comunica al Corpo di Polizia Locale, dopo 45 giorni dall'originaria scadenza, il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di ogni altro onere ad esso collegato;
- e) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o di altre forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti;
- f) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente precedenti o successive, da parte del titolare dell'autorizzazione o socio o familiare/dipendente coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, ed il compimento di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi vigenti.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 29

Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si procede alla revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività;
- c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non abbia esibito le autorizzazioni in originale alla richiesta di controllo degli organi di vigilanza;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
- f) in caso di persistenza del mancato pagamento, oltre i 180 giorni dall'originaria scadenza, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di ogni altro onere ad esso collegato.

Resta, in ogni caso, salva la procedura per la riscossione coatta da parte dell'Ufficio Tributi.

2. L'atto di revoca è disposto dal Corpo di Polizia Locale e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online ed in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 30

Revoca della concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico

1. L'Amministrazione comunale può disporre la revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Abrogazioni

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti in materia in quanto contrastanti.

Art. 32

Modifiche delle schede

Ogni Amministrazione comunale potrà disporre modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nella relativa scheda allegata mediante apposita deliberazione della Giunta, senza che tale attività comporti la procedura di revisione del presente regolamento. Nei casi previsti dalla normativa vigente sarà comunque necessario richiedere il preventivo parere, non vincolante, alle associazioni di cui all'art.8.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento. In particolare a quanto dettato dalla Sezione III della L.R. n.6/2010

SCHEDA 1

COMUNE DI BIZZARONE

MERCATI

==

FIERE

==

POSTEGGI ISOLATI

Ubicazione	via delle Ginestre
Periodicità	settimanale
Giorni	martedì - mercoledì - sabato - domenica
Orario di vendita	08:00 - 13:00 14:00 - 19:00 08:00 - 19:00

N. Posteggio	Settore	Tipologia merceologica	Dimensione mt
1	Alimentare	==	6x4
2	Non alimentare	==	6x4

Aree vietate	Via Milano
---------------------	------------

ITINERANTI

Area di svolgimento	aree pubbliche escluse le zone vietate dalla legge o dal presente regolamento
Aree vietate	via Milano

SCHEMA 2

COMUNE DI FALOPPIO

MERCATI

1.

Ubicazione	via Verdi
Periodicit�	settimanale
Giorni	martedi
Orario di vendita	08:00 - 13:00
Numero di posteggi	8

N. Posteggio	Settore	Tipologia merceologica	Dimensione mt
1	Alimentare	==	4x3
2	Alimentare	==	7x4
3	Alimentare	==	7x4
4	Alimentare	==	7x4
5	Non alimentare	==	7x4
6	Non alimentare	==	6x4
7	Non alimentare	calzature o ferramenta e/o casalinghi	7x4
8	Imprenditori agricoli	==	4x3

2.

Ubicazione	largo Sandro Pertini
Periodicit�	settimanale
Giorni	venerdi
Orario di vendita	08:00 - 13:00
Numero di posteggi	12

N. Posteggio	Settore	Tipologia merceologica	Dimensione mt
1	Alimentare	==	7,5x4
2	Alimentare	==	9x4
3	Non alimentare	==	7x4
4	Non alimentare	==	9x4
5	Alimentare	==	7,5x4
6	Non alimentare	==	7,5x4
7	Non alimentare	==	7,5x4
8	Non alimentare	==	7x4
9	Imprenditori agricoli	==	4x3
10	Alimentare	==	6x4
11	Alimentare	==	7x4
12	Alimentare	rosticceria	7x4

FIERE

==

POSTEGGI ISOLATI

==

Aree vietate	via Lombardia
---------------------	---------------

ITINERANTI

Area di svolgimento	aree pubbliche escluse le zone vietate dalla legge o dal presente regolamento
Aree vietate	via Lombardia

SCHEDA 3

COMUNE DI RONAGO

MERCATI

Ubicazione	via Milano
Periodicità	settimanale
Giorni	giovedì
Orario di vendita	08:00 - 13:00
Numero di posteggi	9

N. Posteggio	Settore	Tipologia Merceologica	Dimensione mt
1	Alimentare	==	6x4
2	Alimentare	==	6x4
3	Alimentare	ittico o rosticceria	6x4
4	Alimentare	==	6x4
5	Non Alimentare	==	6x4
6	Non Alimentare	calzature o ferramenta e/o casalinghi	6x4
7	Non Alimentare	==	6x4
8	Non Alimentare	==	6x4
9	Imprenditori agricoli	==	4x3

FIERE

==

POSTEGGI ISOLATI

Ubicazione	via Mulini
Periodicità	settimanale
Giorni	martedì
Orario di vendita	08:00 - 13:00 14:00 - 19:00 08:00 - 19:00
Numero di posteggi	2

N. Posteggio	Settore	Tipologia merceologica	Dimensione mt
1	Alimentare	==	6x4
2	Non alimentare	==	6x4

Aree vietate	via Lugano
---------------------	------------

ITINERANTI

Area di svolgimento	aree pubbliche escluse le zone vietate dalla legge o dal presente regolamento
Aree vietate	via Lugano

SCHEDA 4**COMUNE DI UGGIATE-TREVANO****MERCATI**

Ubicazione	piazzale Europa
Periodicità	settimanale
Giorni	lunedì
Orario di vendita	08:00 - 13:00
Numero di posteggi	29

N. Posteggio	Settore	Tipologia merceologica	Dimensione mt
1	Non Alimentare	==	7x4
2	Non Alimentare	prodotti d'igiene della persona e della casa e/o profumeria e cosmesi	7x4
3	Non Alimentare		7x4
4	Non Alimentare		9x4
5	Non Alimentare		9x4
6	Non Alimentare		9x4
7	Non Alimentare	calzature	6,5x4
8	Non Alimentare		9x4
9	Non Alimentare		10x4
10	Non Alimentare		8x4
11	Non Alimentare		8x4
12	Non Alimentare		7x4
13	Non Alimentare		6,5x4
14	Non Alimentare		9x4
15	Non Alimentare		9x4
16	Non Alimentare		7x4
17	Alimentare		8x4
18	Alimentare		6x4
19	Alimentare		10x4
20	Alimentare		8x4
21	Alimentare		7,5x4
22	Non Alimentare		8x4
23	Alimentare		7x4
24	Non Alimentare		6x4
25	Non Alimentare	ferramenta e/o casalinghi	7x4
26	Imprenditori agricoli		4x3
27	Non Alimentare		7x4
28	Non Alimentare		6x4
29	Alimentare	ittico o formaggi e/o salumi	7x4

FIERE

1.

Denominazione	Fiera di San Giuseppe
Ubicazione	via Matteotti - via Marco Cocquio - via Garibaldi - piazza Regina Margherita - via Somazzo - via Roma - piazzale Adelsdorf - via Monte Rosa - via Milano
Periodicità	annuale
Giorni	una domenica compresa tra il 13 e il 25 marzo
Orario di vendita	07:00 – 18:00
Numero di posteggi	170
Settore	alimentare – non alimentare

2.

Denominazione	Fiera zootecnica
Ubicazione	piazzale Europa
Periodicità	annuale
Giorni	in concomitanza con la Fiera di San Giuseppe
Orario di vendita	07:00 - 18:00
Numero di posteggi	25
Settore	alimentare - non alimentare - imprenditori agricoli
Tipologia merceologica	prodotti e attrezzature di zootecnica, agricoltura, allevamento e giardinaggio - piante e fiori - prodotti agroalimentari tradizionali lombardi - prodotti derivanti in misura prevalente dalla propria azienda agricola

POSTEGGI ISOLATI

Ubicazione	via Mulini
Periodicità	settimanale
Giorni	mercoledì - giovedì - venerdì - sabato
Orario di vendita	08:00 - 13:00 14:00 - 19:00 08:00 - 19:00
Numero di posteggi	2

N. Posteggio	Settore	Tipologia merceologica	Dimensione mt
1	Alimentare	==	6x4
2	Non alimentare	==	6x4

Aree vietate	via San Gottardo via Matteotti - via V. Veneto - piazza V. Emanuele II via M. V. Sosio - piazza della Pieve
---------------------	---

ITINERANTI

Area di svolgimento	aree pubbliche escluse le zone vietate dalla legge o dal presente regolamento
Aree vietate	via San Gottardo via Matteotti - via V. Veneto - piazza V. Emanuele II via M. V. Sosio - piazza della Pieve

